



Associazione Nazionale Carabinieri

NUCLEO DI VOL. E PROTEZIONE CIVILE - 182° SCHIO



Verbale dell'Assemblea Straordinaria

Schio, 22 settembre 2020.

Il Presidente Lgt. Orazio Leone, verificato alle ore 19.30 in prima seduta la mancanza del numero legale, alle ore 21.00 in seconda seduta procede con i presenti e con l'ordine del giorno previsto.

Presenti:

Benedetti Manuel, Corti Daniele, Dal Lago Claudio, Dal Maistro Laura, Fabris Cesare, Grazian Marco, Lattenero Mirko, Leone Orazio, Mariotto Paolo, Marrone Ezio, Meneghini Massimo, Panozzo Manuele, Perin Graziella, Schiavone Paolo, Schiro Luigi, Sessegolo Francesco, Terragin Paolo, Zampese Fabio.

Assenti:

Bellotto Daniele, Bonollo Andrea, Bonollo Massimo, Callegaro Emilio, Sbabo Mirko, Scorzato Danilo

1. Variazione dello Statuto.

Viene presentato lo statuto che è stato revisionato in collaborazione con il CSV affinché sia coerente con le norme previste dalla legge sul terzo settore. Dopo completa lettura, l'assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale.

Sulla base visto del risultato sopra espresso le operazioni si chiudono alle ore 21:30

Il segretario verbalizzante


Dal Maistro Laura

Il Presidente


Leone Orazio

Sede Operativa c/o Comando Compagnia Carabinieri, via P. Maraschin, 63 – 36015 Schio
tel +39 3313642572 H24 - email: 182nupcvianc@gmail.com - C.F.92019160248



PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – iPn 182
ALBO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE – DPC-VOL-35188
ALBO REGIONALE DEL VENETO – PCVOL-05-C-2234-VI-10
REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. - VI0287
ALBO ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SCHIO





**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Vicenza

REGISTRATO IL - 2 OTT. 2020

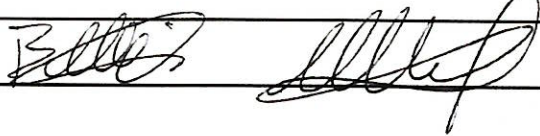
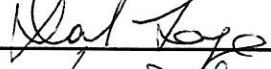
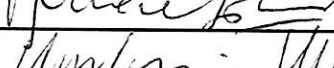
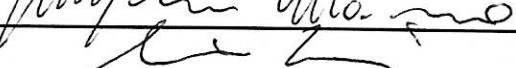
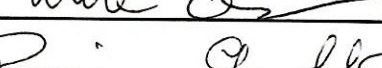
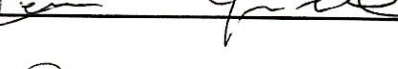
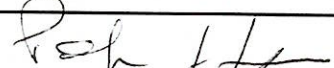
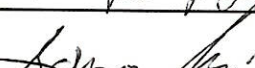
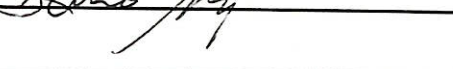
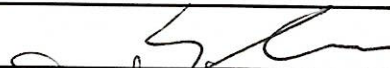
AL N. 1300 SERIE 3

TASSE LIQUIDATE EURO. Esente

IL FUNZIONARIO (*)

Maria Luisa Faggion
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

Presenze dell'assemblea straordinaria del 22 settembre 2020

		COGNOME	NOME	FIRMA PRESENZA
1	Car. Sc	BELLOTTO	Daniele	
2	Car.	BENEDETTI	Manuel	
3	Car.	BONOLLO	Andrea	
4	Car.	BONOLLO	Massimo	
5	Car.	CALLEGARO	Emilio	
6	Car.	CORTI	Daniele	
7	Car.	DAL LAGO	Claudio	
8	Sig.ra	DAL MAISTRO	Laura	
9	Car.	FABRIS	Cesare	
10	Car.	GRAZIAN	Marco	
11	Sig.	LATTENERO	Mirko	
12	Lgt	LEONE	Orazio	
13	Car.	MARIOTTO	Paolo	
14	App. Sc	MARRONE	Ezio	
15	Car.	MENEGHINI	Massimo	
16	Brig.	MIOTELLO	Silvano	
17	Sig.	PANOZZO	Manuele	
18	Sig.ra	PERIN	Graziella	
19	Car.	SBABO	Mirco	
20	Brig.	SCHIAVONE	Paolo	
21	Car.	SCHIRO	Luigi	
22	Sig.	SCORZATO	Danilo	
23	Serg.	SESSEGOLO	Francesco	
24	Sig.	TERRAGIN	Paolo	
25	Brig.	ZAMPESE	Fabio	





ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE



ODV

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Odv denominata:

"Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo di volontariato e protezione civile

182° Schio

- ODV"

di seguito nominata Organizzazione nello statuto e nel regolamento, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in:

Via Pietro Maraschin 63, 36015 Schio (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come segue:

- Contribuire alla formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile basata sulla solidarietà, la partecipazione e la mutualità;
- Partecipare, su richiesta delle competenti Autorità con le quali si sono sviluppate apposite convenzioni, alle operazioni di Protezione Civile ed antincendio, soccorso fluviale alluvionale e sanitario, ricerca persone anche mediante supporto cinofilo, ed ogni altra attività tecnica specialistica dell'Organizzazione, ai sensi delle Leggi Vigenti, sia sul territorio di competenza, sia su tutto il territorio regionale e nazionale, ove richiesto e necessario.
- Divulgare la conoscenza dell'attività e degli scopi del Volontariato e della Protezione Civile attraverso: incontri, conferenze, aggiornamenti, pubblicazioni;
- Promuovere la formazione dei volontari attraverso seminari di studio, corsi, attività addestrative, esercitazioni operative, ritrovi;
- Stabilire opportune relazioni che diano luogo ad attività di collaborazione, con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Mondo Giovanile, anche attraverso partecipazioni specialistiche, con possibile supporto ad attività socioculturali, religiose, sportive;
- Collaborare con gli Istituti Scolastici per la formazione degli studenti e con la Pubblica Amministrazione a favore della cittadinanza, per la presentazione di particolari argomenti di pubblico interesse, secondo le specificità acquisite dall'Organizzazione;
- Agire in modo indipendente e apolitico, con autonomia patrimoniale e amministrativa ispirandosi ed operando nel rispetto dei principi di cui allo Statuto e al Regolamento dell'ANC – approvati rispettivamente con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007 F.n. 8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA – Ufficio Legislativo. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000 n. 361 con protocollo n. 33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo. e con delibera del Consiglio Nazionale dell'ANC del 15 Novembre 2007. (Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'ANC).

Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati in riferimento al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 art. 5, sono corrispondenti a:

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata,

Lettera y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Ogni Nucleo opera relazionandosi con l'Ispettorato Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ed è associato alla rispettiva Federazione Interprovinciale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ed al Coordinamento Regionale Veneto SeCoV dell'Associazione Nazionale Carabinieri. E' liberamente e regolarmente iscritto nei registri ed albi previsti dalle leggi vigenti,

autonomo in tutte le proprie iniziative locali e territoriali e, su richiesta delle Autorità di Protezione Civile, concorre alla formazione del Gruppo di Pronto Intervento. L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto ed all'occorrenza in ambito nazionale e internazionale.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Tutti gli associati devono essere in regola con l'iscrizione presso qualunque Sezione territoriale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'esercizio di tutti i diritti inerenti e conseguenti alla qualifica di associato è condizionata al rispetto del presente statuto.

L'associato, per l'esercizio di volontario di protezione civile, è tenuto all'obbligo della frequentazione dei corsi propedeutici (decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, art. 31 comma 3, art.32, comma 5, lettera a, articolo 38 comma 2).

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati all'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'Organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione

La nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, è subordinata esclusivamente qualora intervengano gli obblighi di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita a mezzo e-mail, sistemi di comunicazione sociale o lettera ordinaria, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 mandati.

La scadenza del mandato coincide con la chiusura ed approvazione del bilancio e non oltre il mese di aprile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Organizzazione è anche il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nomina e revoca Presidente e Vicepresidente;
- definisce i programmi comuni di formazione ed addestramento;
- predispone le regole di intervento a seconda della richiesta (emergenza, esercitazioni, e attività inerenti il proprio statuto) e ne nomina di volta in volta il responsabile;
- predispone e propone all'assemblea generale i regolamenti interni;
- cura con particolare attenzione il rapporto con l'Organizzazione ANC nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Viene anch'esso nominato in seno al Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 18

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del registro Unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.



ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall' art. 9 del d.lgs 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le iscrizioni al Registro Regionale del Volontariato, sono equivalenti e trovano applicazione nel presente statuto nelle more di riconoscimento nel RUNTS.

